

NOTA ESPLICATIVA

Le imprese beneficiarie vengono classificate di piccola, media o grande dimensione sulla base di quanto definito nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L 124 del 20.5.2003)

La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita **PMI**) è costituita da imprese che:

- a) hanno meno di 250 occupati (ULA), e
- b) hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

I due requisiti di cui alle lettere a) e b) sono cumulativi, nel senso che tutti e due devono sussistere.

Nell'ambito della categoria delle PMI si definiscono le seguenti categorie di imprese:

Categoria d'impresa	dipendenti effettivi: unità lavorative anno (ULA)	Fatturato annuo	Totale bilancio annuo
Medie	< 250	<=50 milioni di EUR	<=43 milioni di EUR
Piccole	< 50	<=10 milioni di EUR	<=10 milioni di EUR
Micro	< 10	<=2 milioni di EUR	<=2 milioni di EUR

I. GLI EFFETTIVI E LE UNITÀ DI LAVORO-ANNO ¹

Il criterio dei dipendenti effettivi è il criterio iniziale essenziale per determinare in quale categoria rientri una PMI. Esso riguarda il personale impiegato a tempo pieno, a tempo parziale o su base stagionale e comprende le seguenti categorie:

- i dipendenti dell'impresa in questione;
- chi lavora per l'impresa in questione con un rapporto di dipendente e, per la legislazione nazionale, è considerato come lavoratore dipendente;
- i proprietari gestori;
- i soci che esercitano un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari concessi dall'impresa.

Come si calcolano gli effettivi?

Gli effettivi sono espressi in Unità Lavorative Annuo (ULA). Un'ULA corrisponde ad una persona che ha lavorato nell'impresa o per conto dell'impresa a tempo pieno durante tutto l'anno considerato.

Il lavoro delle persone che non hanno lavorato tutto l'anno, oppure hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è calcolato in frazioni di ULA.

Non sono inclusi nel calcolo del numero di persone occupate (effettivi) gli apprendisti con contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di formazione;

La durata dei congedi di maternità o parentali non è inclusa nel calcolo.

II FATTURATO ANNUO E TOTALE DEL BILANCIO (ATTIVO PATRIMONIALE)

Il **fatturato annuo** viene determinato calcolando il reddito che l'impresa ha ricavato durante l'anno di riferimento dalla vendita dei prodotti e dalla prestazione dei servizi. Il fatturato non comprende l'imposta sul valore aggiunto (IVA) o altre imposte indirette.

Le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria o dalla redazione del bilancio, provvedono a dichiarare il **FATTURATO** in base alla dichiarazione dei redditi presentata, il **TOTALE DELL'ATTIVO** secondo il prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri del decreto del Presidente della

¹ Definizione, articolo 5.

Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689 ed in conformità agli articoli 2423 e seguenti del codice civile e successive modificazioni.

Per **TOTALE DI BILANCIO** si intende il totale dell'attivo patrimoniale così come definito dall'articolo 2424 del codice civile e successive modificazioni.

III. TIPI DI IMPRESE

La definizione delle PMI ² distingue **tre tipi d'impresa** a seconda del tipo di relazione in cui si trovano con altre imprese in termini di **partecipazione al capitale, ai diritti di voto o per quanto riguarda il diritto di esercitare un influsso dominante**³ :

- impresa autonoma;
- impresa associata (impresa partner)
- impresa collegata

Tipo 1: l'impresa autonoma

Si tratta del caso di gran lunga più frequente. Questa categoria comprende tutte le imprese che non appartengono a nessuno degli altri due tipi d'impresa (associate o collegate).

L'impresa richiedente è autonoma se:

- è totalmente indipendente e pertanto non ha alcuna partecipazione in altre imprese e nessun'altra impresa ha una partecipazione in essa;
- non possiede partecipazioni del 25 % o più in un'altra impresa;
- e non è detenuta direttamente al 25 % o più da soggetti esterni (un'impresa o un ente pubblico) o congiuntamente da più imprese collegate o enti pubblici, escluse talune eccezioni ⁴;
- e non elabora conti consolidati, non è ripresa nei conti di un'impresa che redige conti consolidati e, quindi, non è un'impresa collegata ⁵.

Tipo 2: l'impresa partner (impresa associata)

Questo tipo corrisponde alla situazione delle imprese che agiscono in cooperazione finanziaria con altre imprese, senza che un'impresa eserciti un controllo effettivo diretto o indiretto sull'altra. Sono definite partner le imprese che non sono autonome, ma che non sono nemmeno collegate tra loro.

L'impresa richiedente è partner di un'altra impresa se:

² Nel seguito del testo il termine «definizione» si riferisce all'allegato della raccomandazione della Commissione 2003/361/CE sulla definizione delle PMI.

³ Definizione, articolo 3.

⁴ Un'impresa può continuare ad essere considerata autonoma se tale soglia del 25 % è raggiunta o superata ma si è in presenza delle seguenti categorie di investitori (a patto che questi ultimi non siano imprese collegate con l'impresa richiedente):

- a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche che svolgono regolarmente un'attività d'investimento in capitale di rischio («business angels») che investono fondi propri in imprese non quotate, a condizione che il loro investimento totale in una stessa impresa non ecceda 1.250.000 euro;
- b) università o centri di ricerca senza scopo di lucro;
- c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
- d) autorità locali autonome con un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti.

(Definizione, articolo 3, paragrafo 2, secondo comma).

⁵ Se la sede sociale dell'impresa si trova in uno Stato membro che ha previsto una deroga all'obbligo di compilare tali conti a titolo della settima direttiva del Consiglio 1983/349/CEE del 13 giugno 1983, l'impresa dovrebbe tuttavia verificare in modo specifico di non soddisfare nessuna delle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3 della definizione.

- In alcuni casi molto rari un'impresa può essere considerata collegata ad un'altra impresa tramite una persona o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto (definizione, articolo 3, paragrafo 3).
- In casi rarissimi invece un'impresa compila volontariamente conti consolidati senza esservi tenuta in virtù della succitata direttiva. In tal caso l'impresa non è necessariamente collegata e può ritenere di essere solamente partner.

Per determinare se l'impresa sia o meno collegata è necessario verificare, in ognuna delle tre situazioni appena esposte, se l'impresa soddisfa le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3, della definizione, se del caso tramite una persona o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto.

- possiede una partecipazione o diritti di voto pari o superiori al 25% in tale impresa, oppure l'altra impresa detiene una partecipazione o diritti di voto pari o superiori al 25% nell'impresa richiedente,
- le imprese non sono imprese collegate nel senso definito qui di seguito, il che significa, tra l'altro, che i diritti di voto dell'una nell'altra non sono superiori al 50%,
- e l'impresa richiedente non redige conti consolidati che riprendono l'altra impresa tramite consolidamento e non è ripresa tramite consolidamento nei conti di quest'ultima o di un'impresa ad essa collegata 4.

Tipo 3: l'impresa collegata

Questo tipo corrisponde alla situazione economica delle imprese che fanno parte di un gruppo in cui vi è controllo diretto o indiretto della maggioranza dei diritti di voto (anche in virtù di accordi o in taluni casi tramite persone fisiche azioniste), o la capacità di esercitare un influsso dominante su un'impresa. Si tratta quindi di casi meno frequenti dei precedenti.

Per evitare alle imprese difficoltà di interpretazione la Commissione europea ha definito questo tipo d'impresa riprendendo, quando sono adeguate all'oggetto della definizione, le condizioni di cui all'articolo 1 della direttiva 1983/349/CEE del Consiglio riguardante i conti consolidati, che si applica da numerosi anni.

Un'impresa sa quindi di solito automaticamente di essere «collegata», dato che è già tenuta in virtù della suddetta direttiva a redigere conti consolidati ⁶ o è ripresa tramite consolidamento nei conti di un'impresa che è tenuta a redigere conti consolidati.

Una PMI si definisce “collegata” nel caso in cui sussistano una delle seguenti relazioni:

- l'impresa in cui un'altra impresa dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria ($\geq 50\%$)
- l'impresa in cui un'altra impresa dispone dei voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- l'impresa su cui un'altra impresa ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante;
- le imprese in cui un'altra, in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto ($\geq 50\%$).

Un'impresa può essere ritenuta collegata ad un'altra impresa tramite una persona o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto, a patto che esercitino la loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato in questione o su mercati contigui. Si considera contiguo il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato in questione. Al riguardo si precisa che, affinché si possa determinare il collegamento fra tali imprese, debbono verificarsi contemporaneamente le seguenti condizioni:

- a) la persona o il gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto devono possedere entrambe le imprese, congiuntamente nel caso di più persone, partecipazioni in misura tale da detenerne il controllo in base alla vigente normativa nazionale;
- b) le attività svolte dalle imprese devono essere ricomprese nella stessa Divisione della Classificazione delle attività economiche ISTAT, ovvero un'impresa ha fatturato all'altra almeno il 25% del totale del fatturato annuo riferito all'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato prima della data di sottoscrizione della domanda di agevolazione.

⁶ Settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, fondata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e riguardante i conti consolidati (GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 283 del 27.10.2001, pag. 28).

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

La dichiarazione riportata nel **MOD. 3 - Scheda 1** ha lo scopo di consentire all'impresa, richiedente gli aiuti, di dichiarare la propria dimensione aziendale.

Le altre schede collegate (**Scheda 2, Scheda 3 e 3A, Scheda 4, Scheda 5 e 5A**), finalizzate ad agevolare la determinazione dei parametri, consentono di raggruppare i dati nel caso in cui l'impresa richiedente presenti rapporti di associazione e/o collegamento con altre imprese.

Le suddette schede laddove utilizzate dall'impresa rappresentano parte integrante della dichiarazione resa (**MOD. 3 - Scheda 1**) e devono essere ad essa solidalmente allegati mediante apposizione di un timbro su ogni pagina.

In particolare si evidenzia quanto segue:

- a) nel **MOD. 3 - Scheda 1** (dichiarazione sostitutiva di atto notorio) sono riportati i dati che consentono di determinare la dimensione dell'impresa richiedente l'aiuto;
- b) nel caso in cui l'**impresa** richiedente sia **autonoma**, al fine di calcolare la dimensione aziendale è sufficiente compilare la scheda 1;
- c) nel caso in cui l'**impresa** richiedente sia **associata**, al fine di calcolare la dimensione aziendale, prima di compilare il MOD. 3 - Scheda 1, devono essere compilate le seguenti schede:
 - **Scheda n. 3A**; tale scheda (definita scheda di partenariato) deve essere compilata per ciascuna impresa associata all'impresa richiedente; nel caso in cui vi siano imprese collegate a tali imprese associate, i cui dati non siano stati ripresi tramite consolidamento, devono essere compilate anche le Schede nn. 5A e 5;
 - **Scheda n. 3**; in tale scheda (definita prospetto riepilogativo dei dati relativi alle imprese associate) devono essere riportati i dati relativi a tutte le imprese associate desunti dalla Scheda n. 3A;
 - **Scheda n. 2**; in tale scheda devono essere riportati i dati totali del prospetto riepilogativo delle imprese associate (Scheda n. 3);
- d) nel caso in cui l'**impresa** richiedente sia **collegata**, al fine di calcolare la dimensione aziendale, prima di compilare la Scheda n. 1, devono essere compilate le seguenti Schede:
 - **nel caso di imprese collegate i cui dati non sono ripresi nei conti consolidati:**
 - i) Scheda n. 5A; tale scheda (definita scheda di collegamento) deve essere compilata per ciascuna impresa collegata; nel caso in cui vi siano imprese associate a tali imprese collegate, devono essere compilate anche le Schede nn. 3A e 3;
 - ii) Scheda n. 5; in tale scheda (definita scheda imprese collegate - 2) devono essere riportati i dati di tutte le imprese collegate per le quali è stata compilata la Scheda n. 5A;
 - iii) Allegato n. 2; in tale allegato devono essere riportati i dati totali della Tabella A dell'Allegato n. 5 ed, eventualmente, della Tabella riepilogativa dell'Allegato n. 3, ovviamente se compilato;
 - **nel caso di imprese collegate riprese nei conti consolidati:**
 - i) Scheda n. 4; in tale scheda (definita scheda imprese collegate - 1) devono essere riportati i dati desunti dai conti consolidati redatti dall'impresa richiedente ovvero dei conti consolidati di un'altra impresa collegata nei quali è inclusa l'impresa richiedente; nel caso in cui vi siano imprese associate alle imprese collegate all'impresa richiedente, i cui dati non siano stati ripresi tramite i conti consolidati, devono essere compilate anche le Schede nn. 3A e 3;
 - ii) Scheda n. 2; in tale scheda devono essere riportati i dati totali della Tabella 1 della Scheda n. 4 ed, eventualmente, della Tabella riepilogativa della Scheda n. 3, ovviamente se compilato.